

## CONTRATTO DI SÒCCIDA (19 NOVEMBRE 1818)

Contratto di sòccida<sup>1</sup> del 19 novembre 1818.

*“Comune” di pecore giurato da Vincenzo Dessolis di Mamojada in favore del Molto Rev.do Dott. Emanuele Pusceddu Rettore dello stesso villaggio.*

L'anno del Signore mille ottocento dieciotto, ed alli diecinueve Novembre in Mamojada. A tutti sia manifesto, qualmente Vincenzo Dessolis di questo villaggio, conosciuto dai sottoscritti Notaio e testimoni, ed avanti li stessi personalmente costituito, facendo le infrascritte cose in ogni miglior modo del dritto, mediante permesso di questa Curia, che originalmente nel fine s'inserisce, e con assenso ed assistenza del suo padre Ponziano Dessolis, per esser detto Vincenzo minore d'anni venticinque, di sua spontanea volontà e certa scienza, per se e suoi, confessa e dichiara in favore del Molto Rev.do Dott. Emanuele Pusceddu, Rettore di questo medesimo villaggio, presente ed accettante, ed ai suoi, di avere ricevuto capi ottanta di pecore grandi, che unite alle altre quaranta da lui apportate formano il totale di centoventi pecore accomunate, le quali si obbliga di custodire e pascolare in qualità di pastor minore per il termine d'anni cinque computandi dal presente mese e terminandi nello stesso mese dell'anno mille ottocento ventitré, dividendo intanto il frutto morto, come lana, latte, e simili con detto Rettore, ed alla fine di detto termine si divideranno tutte le pecore in due porzioni uguali, una per lo stesso Rettore e l'altra per il pastore Dessolis, un tutto come portano le leggi e costumi del Regno, e particolarmente di questo luogo in simili contratti di *appasa* così detta, usando sempre il marco e segno del prefato Rettore, procedendo con assenso del medesimo in qualità di *comunargio maggiore* nella pastura dei salti, dando a lui conto e discarico di ogni mancamento, e portandogli le pelli e segni delle pecore morte, di cui non possa presentar la carne, ed adempiendo finalmente a tutte le obbligazioni, sotto le pene portate dalle Regie Prammatiche.



Per tutte le quali cose obbliga il pastore Dessolis generalmente la propria persona e beni presenti e futuri, e specialmente le stesse pecore, e frutti di sua porzione,

<sup>1</sup>(nota del trascrivente mamoiada.org.) Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (*soccidante*) e chi lo prende in consegna (*soccidario*), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano.

con rinuncia del proprio foro e della legge *Si convenerit*, e generalmente di ogni altro beneficio e legge favorevole, come così tutto lo afferma e giura insieme a detto suo padre Ponziano in mano del sottoscritto Notaio, e non soscrivono perché dicono ignorarlo; astanti per testimoni l'infrascritto Nicolò Farnese nativo di Lucca ed abitante di questo villaggio, e Pietro Todde di questo medesimo, che dice non sapere scrivere.

*(Seguono le firme dei testimoni e del notaio rogante Giampietro Porcu e la richiesta di licenza presentata dal Dessolis al Delegato di giustizia Bonaventura Satta, come minore).*

da *Mamoiada, il racconto del tempo*, di Giacomino Zirottu –  
ed. Solinas-Ollsys computer 2004 –

**Giacomino Zirottu** - Docente di lettere nei Licei per 30 anni si è dedicato alla ricerca sulla storia locale della Sardegna. Le sue tante opere sono state pubblicate nei periodi dal 1996 al 2004.

Come eravamo -- [www.mamoiada.org](http://www.mamoiada.org)

[www.mamoiada.org](http://www.mamoiada.org)